

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 12

Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.

(BURC n. 41 del 26 maggio 2021)

Art. 1

(Modifica all'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga del termine di adeguamento)

1. All'articolo 23 della [legge regionale 29 marzo 2013, n. 15](#) (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
 - b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. In base al termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.